

COPIA



CITTÀ DI GIMIGLIANO

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 6 DEL 29/03/2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017

L'anno 2017 addì ventinove del mese di marzo alle ore 09.20 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria e in 1^a convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome/Nome	Presente	Assente
1	CHIARELLA MASSIMO	X	
2	SIRIANNI FRANCESCO		X
3	DE SANTIS GIUSEPPE	X	
4	MINERVINI PEPPINA	X	
5	PAONESSA GIULIO CESARE	X	
6	MUSSARI LUIGI		X
7	MANGIACASALE GIUSEPPE	X	
8	PAONESSA FRANCESCO	X	
9	PAONESSA SAVERIO	X	
10	PAONESSA TOMMASO	X	
11	COSTANTINO MARIA		X
12	GABRIELE ANGELA PIERINA	X	
13	ANGOTTI TOMMASO VINCENZO	X	
	TOTALE	10	3

Consiglieri presenti 10 su **13** (TREDICI) componenti il Consiglio Comunale.

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa CARMELA CHIELLINO.

Presiede la seduta il geom. Massimo Chiarella, in qualità di Sindaco.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme*

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.

A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Considerato che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, disposta inizialmente al 28/02/2017, dal comma 454 della legge di bilancio per il 2017 e stata differita ulteriormente al 31 marzo 2017 ai sensi del comma 11 art. 5 decreto legge 30 dicembre 2016 (decreto milleproroghe), n. 244 convertito in con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19;

VISTA

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per come di seguito:

Consigliere Paonessa T.: *"Non siamo d'accordo sulle misure delle tariffe uguali per tutti senza differenziare per fasce di reddito. Nel momento in cui uno applica il minimo, applicarlo al povero ed al ricco, non c'è uguaglianza.*

Consigliere Minervini: *"Con quale strumento misuri il reddito dei cittadini. Non è possibile"*

Consigliere Paonessa: *"E' possibile. Lo so che c'è il lavoro nero, ma gli strumenti ci sono. Ci sono imprese che hanno lavoratori in nero e bisogna controllare".*

Il Sindaco: *"Il problema del lavoro nero è noto come sia un fatto nazionale di difficile soluzione sebbene si stiano cercando dei rimedi"*

Terminati gli interventi si passa alla votazione che ottiene il seguente risultato.

Voti favorevoli n.7, contrari n.3 (Paonessa T., Angotti Tommaso V., Gabriele Angela P.), astenuti n. 0 resi anche successivamente e separatamente in ordine alla immediata eseguibilità dell'atto.

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con delibera consiliare n. 11 del 30/07/2015 proposte al Consiglio comunale con deliberazione di Giunta n. 22 del 09/03/2017;
3. Di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4 %
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06 %
Altri immobili	1,06 %
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, essendo atto necessario all'approvazione del bilancio di previsione.



CITTA' DI GIMIGLIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Data

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Area
Fto RAFFAELE TRAPASSO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/~~INDIRETTI~~ sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile.

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE

Gimigliano lì

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Fto Rag. RAFFAELE TRAPASSO

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Fto Geom. Massimo CHIARELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa CARMELA CHIPELLINO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al n. _____ per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art. 124, comma 1, D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000

Li,

IL MESSO COMUNALE
Fto SALVATORE CHIARELLA

ESITO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione:

- diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)
- è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa CARMELA CHIPELLINO